

Guida pratica previdenziale n. 4/2022

I rapporti tra Gestione separata Inps e le Inarcassa: la Corte Costituzionale dirime la questione – parte I

Alessandro Barone – consulente del lavoro

La Corte Costituzionale riafferma il principio di sussidiarietà della Gestione separata rispetto agli altri enti previdenziali obbligatori, in particolare nell'annoso caso del dialogo con Inarcassa: la Gestione separata, alla luce dell'esame del Giudice delle leggi, è come un "gas" che si espande anche nello spazio, pur residuale, di chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria.

Premessa

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 104/2022](#) (udienza pubblica e decisione del 23 febbraio 2022), ha posto fine, dopo molti anni, alla *querelle* sorta, fin dal 1996, sull'estensione soggettiva e oggettiva della Gestione separata Inps quale gestione sussidiaria delle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti.

Nella sentenza, la Corte ha ripercorso le tappe fondamentali che hanno portato ai contenziosi e ha esaurientemente argomentato le conclusioni cui è giunta, conclusioni peraltro confermate degli approdi della Corte di Cassazione in merito.

Dopo aver analizzato la sentenza, ci soffermeremo sulle conseguenze di questa sulla relazione tra Inarcassa e Gestione separata Inps, particolarmente interessante per le molteplici situazioni che si possono verificare, precisando fin d'ora che le considerazioni che faremo potranno essere applicate, *mutatis mutandis*, anche alle altre Casse di previdenza dei liberi professionisti.

L'istituzione della Gestione separata Inps e i problemi di compatibilità con le Casse di previdenza dei liberi professionisti: delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione

La Gestione separata Inps trova origine nell'[articolo 2](#), comma 26, L. 335/1995; la norma istitutiva recita:

“26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 (ora articolo 53, NdA) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 (ora art.50 c.1 lett. c-bis N.d.R.) del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.

Nell'area delle libere professioni, la tutela previdenziale era riservata, fino al 1996, solo ad alcune categorie professionali, organizzate in Ordini o Albi e dotate di propria Cassa previdenziale di natura pubblicistica, oggetto di privatizzazione ad opera del D.Lgs. 509/1994. Queste sono: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (Enpacl); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (Enpam); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (Enpav); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (Enpaia); Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (Inpdai)¹; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi)¹; Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (Onaosi).

Nell'istituire la Gestione separata Inps, il Legislatore ha anche previsto, all'[articolo 2](#), comma 25, L. 335/1995, una delega al Legislatore affinché:

1. venisse favorita la creazione di Casse previdenziali per i lavoratori autonomi professionali, organizzati in Ordini o Albi, ma ancora sprovvisti di tutela previdenziale, avendo riguardo alla consistenza numerica della categoria professionale e alla sostenibilità finanziaria della costituenda Cassa. Tale previsione è stata realizzata tramite emanazione del D.Lgs. 103/1996, a seguito del quale sono state costituite: Ente

¹ Ora confluiti nell'INPS

nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab); Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (Enpap); Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Eppi); Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (Epap);

2. in via alternativa, si prevedesse l'inclusione di categorie non dotate di propria Cassa previdenziale in una di quelle già esistenti e rivolte a categorie professionali similari;

3. in via residuale, si prevedesse l'iscrizione delle categorie professionali non dotate di propria Cassa, e per le quali non fossero percorribili od opportune le opzioni di cui ai punti 1 e 2, alla Gestione separata Inps.

I commi 25 e 26 dell'[articolo 2](#), L. 335/1995, vanno letti e considerati unitariamente, al fine di comprendere la finalità del Legislatore, che è quella di universalizzare la tutela previdenziale nell'ambito del lavoro autonomo professionale.

Tralasciando le figure dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché delle altre figure che successivamente sono state fatte rientrare nella Gestione separata (non oggetto di trattazione nel presente articolo), appare subito evidente che la norma istitutiva si distingue per 2 precise caratteristiche:

a) innanzitutto, l'ambito soggettivo di riferimento non è basato sull'individuazione di determinate categorie professionali o mestieri, come nel caso delle Casse ordinistiche, ma è incardinato, invece, sulla circostanza della produzione di una determinata tipologia fiscale di reddito, in questo caso il reddito di lavoro autonomo di cui all'[articolo 53](#), Tuir. L'ambito soggettivo ricomprende, pertanto, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo ex [articolo 2222](#), cod. civ., in possesso di partita Iva, in quanto attività svolta con abitualità;

b) inoltre, la Gestione separata si caratterizza per essere gestione pensionistica residuale, dove confluiscono, in via automatica e sussidiaria, tutte le figure professionali non provviste altrimenti di tutela previdenziale che assicurino i trattamenti pensionistici di quiescenza. In sostanza, una gestione "contenitore" di tutte le figure di lavoratori autonomi non dotate di propria cassa o gestione. Corollario di tale impostazione, è che diventano assoggettabili a Gestione separata Inps anche i redditi di soggetti che svolgono attività professionali plurime, ma nelle quali una sola è assoggettata alla contribuzione a una Cassa privatizzata in virtù della sua natura.

La tecnica legislativa utilizzata ha senz'altro il pregio di evitare, da una parte, il ricorso a elencazioni di soggetti professionali specifici (elencazione, poi, da aggiornare nel tempo in considerazione del nascere di nuove categorie professionali e di nuovi mestieri), dall'altra, di realizzare l'universalizzazione della

tutela previdenziale (“finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti” – [articolo 2](#), comma 26, L. 335/1995) tramite una norma con “funzione di chiusura del sistema stesso” (Corte Costituzionale, [sentenza n. 104/2022](#), § 7.1), che si applichi a ogni figura professionale e situazione, anche se non esplicitamente prevista.

L'articolo 1, [comma 212](#), L. 662/1996, ha poi completato il quadro normativo, prevedendo la possibilità (non l'obbligo) per il libero professionista di addebitare al cliente, in via di rivalsa, una percentuale del 4% dei compensi lordi.

Fin dai primi anni successivi alla sua istituzione si sono palesate alcune situazioni nelle quali l'applicazione della contribuzione alla Gestione separata Inps è apparsa di dubbia legittimità.

Negli anni immediatamente successivi si è affermato un indirizzo giurisprudenziale che considerava assoggettabili alla contribuzione della Gestione separata Inps solo i lavoratori autonomi professionali per i quali non esistesse un Ordine o Albo di riferimento; per tale indirizzo, citiamo la sentenza Corte di Cassazione n. 13218/2008:

“(…) Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli Albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l'Inps di cui alla Legge n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale”.

I persistenti dubbi sull'applicabilità soggettiva della Gestione separata Inps, e il contenzioso che ne era seguito, hanno indotto il Legislatore a intervenire con la norma di interpretazione autentica di cui all'[articolo 18](#), comma 12, D.L. 98/2011, la quale recita:

“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (le Casse previdenziali dei liberi professionisti, NdA), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 (i soggetti già pensionati delle casse di previdenza privatizzate, NdA)”.

Ferma restando, quindi, l'assoggettabilità delle figure professionali non dotate di Ordini o Albi, casistica pacifica e non in discussione, la norma interpretativa ha chiarito l'assoggettamento anche dei professionisti iscritti a Ordini o Albi, ma non iscritti (*rectius*, che non versano contributi) alle relative Casse di previdenza in virtù di norme statutarie di queste.

Ma, a quale “versamento contributivo” fa riferimento la norma?

È noto, infatti, che le Casse professionali prevedono 2 tipologie di contributi a carico degli iscritti:

1. i contributi soggettivi, che sono dovuti sul reddito professionale generato dall'attività e che alimentano la posizione previdenziale in senso stretto (ovvero daranno luogo alle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dell'iscritto);
2. i contributi integrativi, che il professionista calcola sul volume d'affari ai fini Iva, addebita obbligatoriamente al cliente in fattura e riversa alla Cassa, e che non alimentano la posizione previdenziale del professionista (salvo alcune eccezioni su cui avremo modo di tornare più avanti nella trattazione), ma servono a finanziare trattamenti mutualistici di varia natura, non pensionistici, erogati dalla Casse ai loro iscritti.

I contributi soggettivi conseguono obbligatoriamente all'iscrizione alla Cassa previdenziale; i contributi integrativi conseguono obbligatoriamente all'iscrizione all'Ordine o Albo o Collegio.

Il generico riferimento al "*versamento contributivo*", senza distinguere la natura e le finalità dello stesso, si è rivelato ambiguo riguardo a un doppio ordine di casistiche:

- caso 1: professionisti che, pur essendo iscritti all'Ordine/Albo e alla Cassa di riferimento non versavano contribuzione soggettiva in ragione di un esonero agevolativo legato a situazioni contingenti e di solito di breve durata (ad esempio, per i giovani nei primi anni di carriera, in ragione dei redditi presumibilmente bassi);
- caso 2: professionisti che, essendo iscritti solo all'Ordine/Albo e non anche alla Cassa di riferimento, versavano esclusivamente la contribuzione integrativa.

Quanto sopra ha generato un corposo contenzioso tra i liberi professionisti e la Gestione separata Inps. L'Istituto, infatti, che fin da subito aveva fatto propria l'interpretazione più estensiva della sussidiarietà della Gestione separata, esigeva l'assoggettamento alla contribuzione alla Gestione separata di ogni compenso professionale:

- non assoggettato alla contribuzione soggettiva della Cassa di previdenza, anche se percepito da professionisti iscritti alla Cassa, ma esonerati dalla contribuzione in virtù di particolari norme esonerative;
- assoggettato alla sola contribuzione integrativa da parte della Cassa di previdenza, perché percepiti da professionisti iscritti all'Ordine o Albo o Collegio, ma non alla Cassa di previdenza, solitamente perché occupati (anche) con contratto di impiego.

Il caso 1 ha interessato un gran numero di giovani avvocati, in virtù del fatto che la L. 576/1980, "*Riforma del sistema previdenziale forense*", prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi soggettivi per gli avvocati che non avessero raggiunto determinate soglie minime di reddito e di volume d'affari (previsione poi rimossa dall'[articolo 21](#), comma 8, L. 247/2012);

il caso 2 ha interessato un ampio numero di ingegneri, che notoriamente spesso esercitano la professione con un contratto di lavoro dipendente.

A seguito dell'emanazione della norma interpretativa di cui alla L. 98/2011, la giurisprudenza di merito ha cambiato indirizzo. Le sentenze intervenute dal 2017 in avanti hanno fatto propria la distinzione fra contribuzione soggettiva e contribuzione integrativa, evidenziando che solo la prima assicura al professionista la tutela pensionistica di invalidità, vecchiaia e superstiti, e, pertanto, solo la presenza di una contribuzione soggettiva alla Cassa di previdenza può considerarsi escludente la Gestione separata Inps.

Citiamo, *ex plurimis*, la [sentenza della Corte di Cassazione n. 30344/2017](#):

“Orbene, tenuto conto del rinvio operato dal Decreto Legge n. 98 del 2011, cit., articolo 18, comma 12, agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui al Decreto Legislativo n. 509 del 1994 e Decreto Legislativo n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)”.

La questione è, infine, approdata alla Corte Costituzionale, la quale, come anticipato nelle premesse, ha messo i punti fermi sulla vicenda. Riteniamo meriti riportare integralmente alcuni passi della [sentenza n. 104/2022](#), per la chiarezza ed esaustività dell'argomentazione:

“5.- Queste essendo in generale le peculiarità della Gestione separata Inps, va ora messo a fuoco il problema interpretativo che è al fondo delle sollevate questioni di legittimità costituzionale e che riguarda la delimitazione, in concreto, dell'area di applicazione di tale nuovo istituto, introdotto dalla riforma previdenziale del 1995. In proposito va osservato che, in base alla disciplina dettata dalla

relativa lex specialis, i professionisti in generale sono tenuti a versare alle proprie casse di previdenza essenzialmente due contributi: quello soggettivo, commisurato al reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e quello integrativo, rapportato al volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Nel passaggio successivo la sentenza codifica il presupposto del versamento delle varie voci contributive alla Cassa professionale (contributo soggettivo e integrativo):

“L’obbligo di versare il contributo integrativo trova il suo presupposto nella iscrizione all’albo professionale e al suo pagamento non segue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale, ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico; l’obbligo di versare il contributo soggettivo consegue, invece, all’iscrizione alla cassa previdenziale categoriale e il suo pagamento attribuisce il diritto alle prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti. L’iscrizione all’albo, di norma, non comporta automaticamente l’iscrizione alla cassa professionale. Tale ultima iscrizione, anzi, può essere addirittura preclusa, non ostante l’iscrizione all’albo e l’esercizio in concreto di attività professionale, allorché il professionista sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (come accade, ad esempio, per gli ingegneri e gli architetti). Anche quando non è preclusa, l’iscrizione alla cassa si basa, di regola, su presupposti diversi da quelli dell’iscrizione all’albo, sicché il professionista, pur iscritto a quest’ultimo, può non essere tenuto all’iscrizione alla relativa cassa categoriale di previdenza, restando obbligato al versamento del solo contributo integrativo e senza conseguire la costituzione della posizione previdenziale”.

Muovendo da questo sostrato di regole codificate in modo trasversale fra le varie Casse privatizzate, la sentenza muove alla Gestione separata, enucleando il presupposto impositivo nei confronti dei liberi professionisti già iscritti a Cassa:

“Costituisce, dunque, regola di diritto vivente – assunta come tale anche dal giudice rimettente – quella secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale (...) Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. Il legislatore della

riforma del 1995, con l'introduzione della Gestione separata, non ha fissato in astratto un rigido riparto di competenze tra essa e le casse professionali, ma ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione del nuovo istituto, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale. Si ha quindi che, se la cassa professionale, proprio nell'esercizio del potere di autoregolamentazione riconosciute dalla legge, decide di non includere taluni professionisti (eventualmente per mancato raggiungimento di soglie reddituali stabilite da propri organi interni) nell'obbligo di versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, l'operatività della Gestione separata, quale istituto residuale a vocazione universalistica, vede espandersi la sua sfera di operatività, sempre che, beninteso, ne ricorrano i relativi presupposti”.

Seminari di specializzazione

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Seminario di mezza giornata - Diretta Web

LE NOVITÀ DEL DECRETO TRASPARENZA: COME CAMBIA LA LETTERA DI ASSUNZIONE

 19 settembre 2022  14.30 - 17.30

[ACCEDI AL SITO](#)

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

Guida pratica previdenziale n. 5/2022

I rapporti tra Gestione separata Inps e le Inarcassa: la Corte Costituzionale dirime la questione – parte II

Alessandro Barone – consulente del lavoro

La Corte Costituzionale riafferma il principio di sussidiarietà della Gestione separata rispetto agli altri enti previdenziali obbligatori, in particolare nell'annoso caso del dialogo con Inarcassa: la Gestione separata, alla luce dell'esame del Giudice delle leggi, è come un "gas" che si espande anche nello spazio, pur residuale, di chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria.

Nella prima parte di questo articolo¹ abbiamo visto che, per la Corte Costituzionale, la Gestione separata Inps è come un gas, un fluido allo stato aeriforme, che non ha un volume proprio e tende a espandersi fino a occupare lo spazio disponibile (leggasi: i redditi delle varie categorie professionali), adattandosi al contenitore in cui si trova, e che nella sua espansione trova un limite soltanto nello spazio occupato dai liquidi e dai solidi (leggasi: la contribuzione previdenziale "sovraordinata"). Resta, quindi, da definire ancora quali sono, esattamente, i redditi professionali imponibili di competenza delle varie Casse professionali, e quali, invece, sfuggono a queste e finiscono nella Gestione separata Inps.

L'istituzione della Gestione separata Inps e i problemi di compatibilità con le Casse di previdenza dei liberi professionisti: delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione

L'istituzione della Gestione separata Inps ha posto anche il problema di delimitare la natura professionale dei redditi imponibili ovvero di stabilire per quali generi di attività il reddito conseguito debba intendersi ricompreso nell'attività professionale tipica del soggetto (che lo obbliga a essere iscritto al relativo Ordine o Albo), e, quindi, sia da assoggettare a contribuzione della Cassa di previdenza professionale, oppure non debba considerarsi come rientrante nell'ambito specifico della professione.

La questione non è nuova, ed era stata, infatti, affrontata dalla giurisprudenza di merito, fino ad arrivare alla Corte Costituzionale, ben prima dell'istituzione della Gestione separata Inps. Tuttavia, se prima del 1996 ci si doveva limitare a decidere tra assoggettamento alla Cassa professionale o non

¹ A. Barone, *I rapporti tra Gestione separata Inps e le Inarcassa: la Corte Costituzionale dirime la questione – parte I*, in "Guida pratica previdenziale" n. 4/2022.

assoggettamento a contribuzione (con maggiori redditi immediati e un'ipoteca sul futuro pensionistico del professionista), dal 1996, in considerazione del carattere complementare e sussidiario della Gestione separata, la questione è diventata dover decidere tra assoggettamento alla Cassa professionale o alla Gestione separata Inps, con inevitabile incremento del contenzioso, visto che ciò ha posto 2 Gestioni previdenziali in competizione sulla stessa materia reddituale imponibile.

Per capire la natura della questione, poniamo un semplice esempio: Si ipotizzi un ingegnere edile, che svolge attività libero professionale con partita Iva. Qualora riceva un compenso per l'opera di progettazione di un edificio, o di una valutazione statica dello stesso, *nulla quaestio* che il compenso rientri nella sua attività professionale e, quindi, debba scontare la contribuzione Inarcassa; ma se lo stesso ingegnere riceve un compenso a fronte di una consulenza in materia informatica, questa attività deve considerarsi "tipica" della sua professionalità?

Solitamente, il criterio utilizzato, per discernere ciò che è tipico di una professione e ciò che non lo è, è stato quello di esaminare il contenuto delle leggi istitutive degli Ordini professionali e dei relativi tariffari professionali; qualora l'attività fosse nominata, doveva intendersi rientrante nell'ambito delle attività tipiche della professionale; viceversa, no. Si noti, infatti, che l'articolo 7, Statuto Inarcassa, recita:

"Art. 7 - Iscrizione ad Inarcassa 7.1 - L'iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata".

Questo criterio è stato, però, messo al vaglio e poi contestato dalla magistratura. In una fondamentale sentenza, la [n. 402/1991](#) (riferita all'attività forense, ma applicabile, *mutatis mutandis*, anche alle altre professioni), la Corte Costituzionale ha argomentato che le professioni non sono ferme e immutabili, ma evolvono nel tempo, tipicamente allargando le proprie competenze a ambiti affini, spesso anche su materie non riservate per legge alla categoria professionale cui appartengono; pertanto,

"l'attività in esame, tenuto anche conto di specializzazioni che nel tessuto odierno sono sempre più avvertite e si concretizzano, vieppiù si espande a molteplici campi di assistenza contigui, per ragioni di affinità, al patrocinio professionale in senso stretto. Pur sempre, tuttavia, deve trattarsi, onde rientrare nella sfera delle contribuzioni previdenziali in parola, di prestazioni riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'esercizio forense".

Il principio è stato, quindi, ripreso e allargato dalla giurisprudenza successiva. Si veda, per la particolare significatività, la sentenza della Corte di Cassazione n. 14684/2012, che così si è espressa in merito all'attività professionale degli ingegneri e all'assoggettamento a Inarcassa:

“Ritiene il Collegio che, al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "esercizio della professione" debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; evoluzione che ha comportato (come opportunamente si è sottolineato in dottrina) la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste. Ne consegue che nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione”.

Riguardo al fatto che alcune Casse professionali oggi facciano retrocedere ai fini previdenziali, tutto o in parte e a determinate condizioni, il contributo integrativo (e, pertanto, lo includano nel montante individuale del professionista - ad esempio, proprio Inarcassa, articolo 26, comma 5, Regolamento vigente), la Corte Costituzionale esclude che tale retrocessione possa cambiare la natura mutualistica e non previdenziale della contribuzione integrativa, perché la retrocessione prevede sempre e comunque l'esistenza di una posizione contributiva soggettiva e, pertanto, è meramente ancillare a essa. Tutto quanto sopra implica che l'assoggettabilità di un compenso professionale alla relativa Cassa professionale, piuttosto che alla Gestione separata Inps, andrà valutata di volta in volta, esaminando il caso specifico; e si comprende facilmente che, in molti casi, trovare il discrimine sarà tutt'altro che agevole.

Il caso Inarcassa

L'Inarcassa è probabilmente l'ente previdenziale libero professionale che più di ogni altro ha visto originarsi il contenzioso riguardo all'ambito oggettivo dei compensi percepiti dagli iscritti al proprio Ordine. Ciò non soltanto perché la professione di ingegnere racchiude già di per sé numerose

specializzazioni, alcune tradizionali della professione, altre nate di recente e comunque in continuo divenire (ingegneri meccanici, ingegneri elettronici, ingegneri gestionali, ingegneri chimici, ingegneri informatici, ingegneri edili, ingegneri biomedici, etc.), ma anche perché le competenze degli ingegneri possono essere utilmente applicate in numerosissimi ambiti e attività, anche molto eterogenei tra di loro. È stato, pertanto, da subito difficile, sia per l'Inps che per Inarcassa, delimitare le rispettive "sfere d'influenza" sui compensi degli ingegneri (e anche, sebbene in misura minore, degli architetti); ciò ha generato una nutrita produzione di pronunce dei 2 enti, nonché del Ministero del lavoro².

Nel tentativo di fare chiarezza, l'Inps, di concerto con il Ministero del lavoro, ha emanato la [circolare n. 72/2015](#), nella quale, dopo aver ripercorso le tappe della vicenda e gli approdi della giurisprudenza in merito, e rimarcando comunque l'oggettiva difficoltà di fissare un discrimine, ha fornito un'esemplificazione di alcune casistiche verificatesi e della soluzione adottata.

Riportiamo integralmente quanto scritto dall'Istituto:

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o architetti)	Ente previdenziale di riferimento	
	Gestione separata Inps	Inarcassa
Ingegnere perito balistico		x
Consulente commerciale per società che vende computers	x	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	x	
Ingegnere consulente gestionale		x
Amministratore di condominio		x
Consulente e programmatore informatico		x
Orientatore professionale	x	
Consulente bancario e finanziario	x	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	x	
Consulente ambientale		x
Amministratori e componenti dei CdA, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad esempio, società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, etc.)		x
<i>Project manager</i> nel settore ICT - telefonia mobile		x
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	x	

² Si vedano, ad esempio, Ministero del lavoro, [interpello n. 60/2008](#) e [interpello n. 35/2010](#).

Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al Rspg		x
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati/privatizzati		x

L'Inarcassa ha, poi, recepito questi indirizzi in un proprio *vademecum* del mese di settembre 2019, reperibile sul sito www.inarcassa.it.

Nel caso di Inarcassa si aggiunge, peraltro, un ulteriore fattore: l'articolo 7, Statuto, prevede espressamente che i requisiti di iscrizione sono:

1. iscrizione all'Albo professionale;
2. non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
3. possesso di partita Iva individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti o società tra professionisti.

Inarcassa, pertanto, esclude del tutto la possibilità di contemporanea iscrizione dello stesso soggetto alla propria Gestione e a un'altra forma di previdenza obbligatoria (dipendenti, artigiani e commercianti, agricoli, etc.), e prevede, in questo caso, la cancellazione *tout court* dalla Cassa. I redditi professionali diventeranno, quindi, automaticamente assoggettabili alla Gestione separata Inps, con l'avvertenza che, se il soggetto rimane iscritto all'Ordine, dovrà comunque versare i contributi integrativi a Inarcassa.

Ne deriva che, per gli ingegneri che svolgano più di un'attività contemporaneamente, la competenza previdenziale dei compensi ricevuti vada attentamente valutata, tenendo in considerazione tutte le variabili trattate:

1. iscrizione all'Ordine;
2. iscrizione ad altra Gestione pensionistica obbligatoria per legge;
3. possesso di partita Iva;
4. carattere "ingegneristico" dell'attività svolta;
5. qualificazione fiscale dei compensi percepiti.

Riguardo al punto 4, nei frequenti casi in cui sussistano dei dubbi, è possibile richiedere un parere preliminare a Inarcassa stessa, esponendo il caso concreto. Tuttavia, si tenga presente che il parere di Inarcassa non ha comunque carattere vincolante, né per l'ente che lo ha prodotto, né per l'Inps.

Nel tentativo, pertanto, di mettere in un quadro sinottico le più frequenti situazioni che si possono presentare in caso di svolgimento di più attività, partendo dal caso più frequente, ovvero del soggetto lavoratore dipendente che svolge anche attività autonoma e/o parasubordinata, e individuando per

Previdenza pubblica e privata

ognuna il trattamento previdenziale (e fiscale), potrà essere elaborata una tabella sintetica; aggiungiamo che, nel caso di possesso di partita Iva e contemporaneo svolgimento di incarichi di amministratore di società, occorre tenere a mente il principio di attrazione nel reddito professionale dei compensi da amministratore, che presuppongono le competenze tecniche tipiche della professione³.

Soggetto dipendente (o iscritto ad altra Gestione pensionistica obbligatoria)			
Soggetto non iscritto all'Ordine - senza partita Iva			
<i>Tipo compenso</i>	<i>Previdenza</i>	<i>Rivalsa 4%</i>	<i>Tipo reddito</i>
Lavoro dipendente	Inps Fpld	-	Lavoro dipendente
Compenso amministratore (attività ingegneristica)	Gestione separata Inps	-	Assimilabile a lavoro dipendente
Compenso amministratore (attività NON ingegneristica)	Gestione separata Inps	-	Assimilabile a lavoro dipendente
Soggetto iscritto all'Ordine - senza partita Iva			
<i>Tipo compenso</i>	<i>Previdenza</i>	<i>Rivalsa 4%</i>	<i>Tipo reddito</i>
Lavoro dipendente	Inps Fpld	-	Lavoro dipendente
Compenso amministratore (attività ingegneristica)	Gestione separata Inps	-	Assimilabile a lavoro dipendente
Compenso amministratore (attività NON ingegneristica)	Gestione separata Inps	-	Assimilabile a lavoro dipendente
Soggetto iscritto all'Ordine - con partita Iva			
<i>Tipo compenso</i>	<i>Previdenza</i>	<i>Rivalsa 4%</i>	<i>Tipo reddito</i>
Lavoro dipendente	Inps Fpld	----	Lavoro dipendente
Attività professionale	Gestione separata Inps	Inarcassa integrativo	Lavoro autonomo
Compenso amministratore (attività ingegneristica)	Gestione separata Inps	Inarcassa integrativo	Lavoro autonomo
Compenso amministratore (attività NON ingegneristica)	Gestione separata Inps	Inarcassa integrativo	Lavoro autonomo
Soggetto non dipendente (o non iscritto ad altra Gestione pensionistica obbligatoria)			
Soggetto non iscritto all'Ordine - senza partita Iva			
<i>Tipo compenso</i>	<i>Previdenza</i>	<i>Rivalsa 4%</i>	<i>Tipo reddito</i>
Compenso amministratore (attività ingegneristica)	Gestione separata Inps	-	Assimilabile a lavoro dipendente
Compenso amministratore (attività NON ingegneristica)	Gestione separata Inps	-	Assimilabile a lavoro dipendente
Soggetto non iscritto all'Ordine - con partita Iva			
<i>Tipo compenso</i>	<i>Previdenza</i>	<i>Rivalsa 4%</i>	<i>Tipo reddito</i>
Attività professionale (attività NON ingegneristica)	Gestione separata Inps	Gestione separata Inps	Lavoro autonomo

³ Vedasi le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 67/E/2001 e n. 105/E/2001.

Compenso amministratore (attività NON ingegneristica)	Gestione separata Inps	Gestione separata Inps	Lavoro autonomo
Soggetto iscritto all'Ordine - senza partita Iva			
<i>Tipo compenso</i>	<i>Previdenza</i>	<i>Rivalsa 4%</i>	<i>Tipo reddito</i>
Compenso amministratore (attività ingegneristica)	Gestione separata Inps	-	Assimilabile a lavoro dipendente
Compenso amministratore (attività NON ingegneristica)	Gestione separata Inps	-	Assimilabile a lavoro dipendente
Soggetto iscritto all'Ordine - con partita Iva			
<i>Tipo compenso</i>	<i>Previdenza</i>	<i>Rivalsa 4%</i>	<i>Tipo reddito</i>
Attività professionale (attività ingegneristica) (*)	Inarcassa soggettivo	Inarcassa integrativo	Lavoro autonomo
Attività professionale (attività NON ingegneristica) (*)	Inarcassa soggettivo	Inarcassa integrativo	Lavoro autonomo
Compenso amministratore (attività ingegneristica)	Inarcassa soggettivo	Inarcassa integrativo	Lavoro autonomo
Compenso amministratore (attività NON ingegneristica)	Gestione separata Inps	Inarcassa integrativo	Assimilabile a lavoro dipendente
(*) Riguardo al caso di esercizio simultaneo di attività professionali continuative di diversa natura, vedasi interpello n. 35/2010 del Ministero del lavoro.			



Special Event Lavoro

Special Event Lavoro di mezza giornata - Diretta web

CALCOLO PENSIONISTICO E IL PROGRAMMA INPS CARPE PC

Il primo obiettivo dell'incontro è fornire gli elementi di base per il calcolo della pensione per lavoratrici e lavoratori, dipendenti e autonomi ad iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria nel sistema misto e nel sistema contributivo ed iscritti alla Gestione Separata nel sistema contributivo.

Il secondo obiettivo è fornire abilità pratiche e capacità di orientamento nell'utilizzo del programma Carpe PC messo a disposizione dell'INPS per il Cittadino.



29 novembre 2022



09.00 - 13.00

ACCEDI AL SITO

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti